Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero emesso in data 2.2.1987 “su modello della serie O/P/Q”, dell’importo di lire 5.000.000,00.
Il buono veniva incassato nel mese di ottobre 2018 per la somma di € 33.579,04, importo ritenuto da parte ricorrente nettamente inferiore a quello dovuto.
Precisa, infatti, il ricorrente che l’importo da rimborsare doveva essere calcolato, per i primi vent’anni, come da sviluppo della Cassa Depositi e Prestiti, mentre “per gli anni dal 20° al 30° tenendo conto dell’importo stampato sul retro del buono” che recita “più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Tanto premesso – insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al ricorso – si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario, al quale chiede di accertare il proprio diritto alla liquidazione della ulteriore differenza dovuta, quantificata in € 35.834,21.
L’intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:
- il buono fruttifero ordinario in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; al momento del rilascio, sul buono “sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni”;
- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%,

10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); il rendimento della serie è strutturato, prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);
- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".
Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:
- il buono in esame è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, "uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P";
- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;
- "la assoluta correttezza" di tale comportamento … è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato "aberrante" per cui su uno stesso buono gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse", del tutto denegandola.
Infine, l'intermediario:
- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)";
- sottolinea infine che "va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione", in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF con l'odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui

all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.
L'intermediario, a conforto delle proprie osservazioni, ha depositato, tra l'altro, copiosa giurisprudenza di merito, allegata alle controdeduzioni.
Il ricorrente, in sede di repliche, richiama il consolidato orientamento dell'ABF sulla questione e insiste nelle proprie deduzioni, reiterando la richiesta di rimborso della "differenza tra gli interessi già corrisposti, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione e quelli dovuti" in applicazione di quanto previsto a tergo del titolo.

DIRITTO

La controversia all'esame del Collegio, sulla base di quanto affermato e prodotto dalle parti, sembrerebbe riguardare l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero del valore di £ 5.000.000 (cinque milioni), emesso il 2 febbraio 1987, e dunque in epoca successiva all'emanazione del DM del 13.06.1986.
Il ricorrente ha depositato copia del buono in contestazione, cointestato con altro soggetto con clausola di pari facoltà di rimborso e recante a tergo l'attestazione di avvenuto rimborso in data 10.10.2018.
Dall'esame della copia del titolo in atti, si evince che il buono è stato emesso utilizzando un modulo cartaceo originariamente stampato per la serie "O", che è stata doppiamente corretta prima con l'indicazione della serie "P" e poi con l'apposizione dei timbri con la dicitura "serie Q/P" (infatti, alla data di sottoscrizione del buono, 02.02.1987, né la serie "O" né la serie "P" erano in corso di emissione, mentre la serie in vigore era la serie "Q", introdotta dal D.M. 13 giugno 1986).
Inoltre, sul retro del buono sono visibili:
- l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie "O", con l'annessa nota in calce ove è scritto "più Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" – ed è alla luce di tale indicazione che parte ricorrente chiede la liquidazione degli ulteriori interessi per l'ultimo scaglione temporale;
- un primo timbro che reca la dicitura "BFP serie P/O" (sovrapposto in diagonale alla predetta tabella) con indicazione dei tassi della "serie P" fino al 20°anno ;
- un ulteriore timbro – posto al di sopra della tabella originaria - con la dicitura "B.F.P. serie Q/P", modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986.
Ciò posto, parte ricorrente ritiene che l'intermediario, in applicazione delle condizioni riportate originariamente a tergo del titolo - si ripete, proprie della serie "O" - per ciò che concerne il periodo dal 21° al 30° anno, avrebbe dovuto liquidare un importo notevolmente più alto, quantificando la differenza ancora dovuta in € 35.834,21.
Il modulo del buono in contestazione non reca alcuna indicazione in ordine alla ritenuta fiscale, poiché nel periodo di emissione della serie O non era prevista l'applicazione di imposte.
Tuttavia al momento dell'emissione del buono, 2 febbraio 1987, era prevista una ritenuta fiscale del 6,25%.
Tanto premesso, si richiama per il buono in esame l'orientamento dei Collegi ABF: con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, per consolidato orientamento dei Collegi

risultano applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo, dato che i timbri sovrapposti si riferiscono soltanto al periodo sino al 20° anno. Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo (cfr Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).
Questo Arbitro, con riferimento all'unico buono in contestazione, accoglie la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO